

VITTIME DEL DOVERE

L'art. 1 l. 23.12.2005 n. 266 dispone al co. 563 che *“per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 l. 13.8.1980 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;*
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;*
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;*
- d) in operazioni di soccorso;*
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;*
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;*

stabilisce poi al co. 564 che *“sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”*.